

# Assicurazione Viaggio



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.**

**Prodotto: Assicurazione viaggio dedicata all'attività di organizzazione svolta dalle agenzie di viaggio PRODOTTO Viaggio Singolo OUT OF ITALY**

**Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 10/2021**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**IMA Italia Assistance S.p.A.** Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it); e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it); PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it).

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it), e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it), PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it), Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2020).

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 23.955.861 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 18.271.226 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it) nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 12.420.762,09€;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 5.589.342,94 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 26.663.435,61 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 214,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato e segnalazione di un medico specialistico in zona.

### ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Quando l'Assicurato necessita urgentemente di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irrimediabili sul posto.

### ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

### ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell'Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

### ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data di rientro. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne purché assicurati.

<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO DELLA SALMA</b> dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO</b> alla propria residenza in caso di decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMILIARE</b> quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni e si renda necessaria la presenza di un familiare maggiorenne per assisterlo, qualora non già presente sul posto, viene rimborsato il costo del biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE</b> quando l'Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 1.000,00.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE / CAUZIONE PENALE</b> Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala un legale e anticipa i costi per la difesa e/o l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 3.000,00.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ</b> Anticipo spese di prima necessità a causa di eventi impreveduti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 500,00.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO</b> la Struttura Organizzativa provvederà per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio, a fronte di regolare certificato medico o quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità Italiane dell'Assicurato stesso, e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI</b> Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE</b> La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.</p>										
<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO: ASSISTENZA AI MINORI</b> Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.</p>										
<p><b>SPESE MEDICHE IN VIAGGIO</b> La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato <b>in loco</b>, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate: I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:</p> <table border="1" data-bbox="544 1438 1166 1570"> <thead> <tr> <th>Destinazione</th> <th>Massimale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Italia</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>€ 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mondo escluso USA e Canada</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>USA e Canada</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Destinazione	Massimale	Italia	€ 1.000,00	Europa	€ 10.000,00	Mondo escluso USA e Canada	€ 30.000,00	USA e Canada	€ 30.000,00
Destinazione	Massimale									
Italia	€ 1.000,00									
Europa	€ 10.000,00									
Mondo escluso USA e Canada	€ 30.000,00									
USA e Canada	€ 30.000,00									
<p><b>SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE</b> Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio entro il limite di: € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all'estero.</p>										
<p><b>SPESE DI TRASPORTO DAL LUOGO DELL'EVENTO AL CENTRO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO O DI PRIMO SOCCORSO</b> Rimborso delle Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero entro il limite di € 500,00 in Italia e € 2.500,00 all'estero.</p>										
<p><b>SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI</b> Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro entro il limite di € 150,00 per persona.</p>										
<p><b>BAGAGLIO</b> La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con</p>										

sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona.

Destinazione	Massimale
Mondo intero	€ 1.000,00

#### BAGAGLIO

Limite massimo per singolo oggetto € 300,00.

#### SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore.

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 300,00

#### RIFACIMENTO DOCUMENTI

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 300,00

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK

La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente dall'Operatore Turistico o dalla Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia o modifica al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpisca l'Assicurato o un suo familiare.

La garanzia è operante anche a seguito di:

stato di quarantena imposto dalle Autorità Italiane a causa di contagio da COVID o contatto con persona contagiata da COVID. La quarantena deve essere imposta dall'autorità, deve includere il giorno della partenza del viaggio e deve essere in corso nel momento in cui è denunciato l'annullamento.

atti di terrorismo avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, purché tali atti avvengano nei 30 giorni precedenti alla partenza e nel raggio di 100 km:

dalla prima destinazione prevista risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato;

dall'aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto di viaggio.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.

Sono compresi nel rimborso della penale:

- i costi di gestione pratica;

le fee di agenzia;.

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK

La Società rimborsa la penale addebitata all'Assicurato limite massimo di € 10.000,00 per Assicurato e di € 20.000,00 per singolo evento.

#### INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO

La garanzia è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

Sono considerati "infortuni" anche:

- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura - sottocutanea di tendini;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.


#### INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO: GUERRA E INSURREZIONE

Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l'Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero.

#### INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO: RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;</li> <li>• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio;</li> <li>• da aeroclub.</li> </ul> <p>Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.</p>
<p><b>INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO: EVENTI NATURALI</b></p> <p>L'Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo complessivo di € 100.000,00.</p>
<p><b>INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO: MORTE PRESUNTA</b></p> <p>Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell'Art. 211 del Codice della Navigazione, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.</p>
<p><b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b></p> <p>La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l'Assicurato, i suoi famigliari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:</p> <p><b>Motivi Assicurati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa.</li> <li>Ricovero in ospedale dell'Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l'interruzione anche parziale del viaggio.</li> <li>Rientro anticipato dell'Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio.</li> <li>Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell'Assicurato.</li> </ol> <p>Per i Motivi Assicurati si applicano i seguenti limiti: Massimale per persona € 2.500,00 e per evento fino a € 5.000,00. Conteggio dell'importo risarcibile:</p> <p>Per tutti i Motivi Assicurati e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d'iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.</p>

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;</li> <li>guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;</li> <li>atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;</li> <li>terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;</li> <li>derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.</li> <li>atti di temerarietà;</li> <li>le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;</li> <li>svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;</li> <li>eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche</li> </ol>

	<p>temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;</p> <p>k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;</p> <p>l) malattie preesistenti; La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;</p> <p>m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;</p> <p>n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;</p> <p>o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;</p> <p>p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) e quarantene ad eccezione dell'avvenuto contagio da COVID o contatto con persona contagiata da COVID per i quali l'esclusione non è operante e che abbiano come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità.</p> <p>Sono inoltre escluse:</p> <p>a) le spese per la ricerca di persone scomparse o disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;</p> <p>b) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;</p> <p>c) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;</p> <p>d) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;</p> <p>e) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;</p> <p>f) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Ci sono limiti di copertura?

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI URGENTI

In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia.

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO

Per le sole Garanzie/Prestazioni: Trasporto Sanitario; Rientro Sanitario dell'Assicurato; Rientro dell'Assicurato convalescente; Trasporto della salma; Rientro dei familiari; Rientro anticipato dell'Assicurato; Viaggio di un familiare; qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.

2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

#### SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 35,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

#### BAGAGLIO

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.

La Società rimborserà complessivamente:

fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.


fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni che derivano da:

- dimenticanza, incuria dell'assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e

<p>autorizzato.</p> <p>Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.</p>
<p><b>ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK</b></p> <p>La Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all'Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite massimo di € 10.000,00 per Assicurato e di € 20.000,00 per singolo evento.</p>
<p><b>ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK</b></p> <p>L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:</p> <p>a) fino alla concorrenza della penale applicata e liquidabile ai sensi della presente Polizza, nel limite di € 10.000,00 per persona e con il limite massimo per singolo evento di € 20.000,00;</p> <p>b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Oggetto della garanzia la Società rimborsa la penale prevista alla data in cui l'evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;</p> <p>c) La quarantena deve essere imposta dall'autorità, deve includere il giorno della partenza del viaggio e deve essere in corso nel momento in cui è denunciato l'annullamento.</p> <p>d) La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;</p> <p>e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.</p>
<p><b>ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK</b></p> <p>Ferme le esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni e ad integrazione di quanto indicato nelle singole Garanzie, sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <p>a) cause non oggettivamente documentabili;</p> <p>b) cause documentabili ma note all'Assicurato al momento della prenotazione;</p> <p>c) fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;</p> <p>d) quarantene fiduciarie o preventive, fatto salvo quanto previsto dall' Art. D1 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA;</p> <p>e) decisione di non viaggiare;</p> <p>f) malattie preesistenti.</p>
<p><b>ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL-RISK</b></p> <p>Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato con la deduzione di uno scoperto del 20,00%.</p>
<p><b>INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO</b></p> <p>Fermo quanto indicato alle suindicate esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, ad integrazione di quanto indicato nelle singole Garanzie, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;</li> <li>• dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo articolo "Rischio Volo";</li> <li>• da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;</li> <li>• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;</li> <li>• dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;</li> <li>• da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche;</li> <li>• da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto nel caso di infortuni causati da guerra e insurrezioni;</li> <li>• da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici;</li> <li>• dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport comportanti l'uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto sportivo" ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;</li> <li>• dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l'infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili.</li> </ul>
<p><b>INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO</b></p> <p>L'assicurazione è prestata per il caso di Morte e per il caso di Invalidità Permanente, entro il massimale per persona e periodo assicurativo di € 25.000,00.</p>

<p><b>INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO</b>  Limiti in caso di cumulo  a) Morte  Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.  Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.  b) Invalidità Permanente  Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.  L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nello Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.  Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.  Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.  La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.</p>
<p><b>INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO</b>  Si conviene tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, <b><i>l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 100.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.</i></b></p>
<p><b>INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO</b>  La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali. Pertanto, la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti di invalidità. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore a 5 punti, la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente.</p>
<p><b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b>  Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.  Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "Rientro Sanitario dell'Assicurato" non organizzate dalla Struttura Organizzativa.</p>

	<p><b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b></p>
<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>ASSISTENZA IN VIAGGIO</b>  <b>Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.</b>  La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero  <b>NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO</b>  <b>+39 02. 24128 826</b>  La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.  Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).   <b>SPESE MEDICHE IN VIAGGIO</b>  La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:  <b>NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA</b></p>

**+39 02.24128826**

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

**ATTENZIONE!**

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

-propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;

-diagnosi del medico curante sul posto;

-originali delle fatture o ricevute pagate;

-la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

**BAGAGLIO**

In caso di sinistro l'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;

- Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

- Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

- In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all'Art. G4 "Franchigia". Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme



da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;

- In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
- In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;
- In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

#### ATTENZIONE

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK

Obblighi dell'Assicurato: Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

- 1) Annullare la prenotazione all'Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.
- 2) Denunciare l'annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento.

La denuncia dovrà essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.





Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio per potere esperire eventuale visita medico legale, numero di telefono al quale effettivamente L'Assicurato è rintracciabile;
- riferimenti del viaggio e della copertura assicurativa: estremi della Tessera Assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data prevista di partenza del viaggio a cui si deve rinunciare ed estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
- per cause quali morte o ricovero ospedaliero: certificato di morte o cartella clinica.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di penale emesso dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- fattura della penale addebitata e titoli di viaggio in originale, per penale del 100%;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico ovvero altre ricevute di pagamento disponibili;
- certificazione medica in originale;

	<p>- codice IBAN.</p> <p>- la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.</p> <p><b>INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO</b></p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.</p> <p>La denuncia del sinistro sottoscritta dall'Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.</p> <p>La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: <a href="http://www.sinistri.imaitalia.it">www.sinistri.imaitalia.it</a>; in alternativa</li> <li>• via mail all'indirizzo <a href="mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it">sinistri.viaggi@imaitalia.it</a> allegando i documenti in formato PDF; in alternativa</li> <li>• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa</li> <li>• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.</li> </ul> <p>Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.</p> <p>L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p><b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b></p> <p>Per il rientro sanitario dell'Assicurato dovuto a motivi di salute (Motivo Assicurato lettera a), l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al</p> <p style="text-align: center;"><b>NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO</b></p> <p style="text-align: center;">+39 02.24128691</p> <p>comunicando il numero di polizza a mani dell'Assicurato.</p> <p>La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza.</p> <p>Successivamente l'assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società.</p> <p>Per gli altri Motivi Assicurati (Motivi Assicurati lettere b, c, d) l'Assicurato dovrà inviare alla Società, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;</li> <li>- la certificazione medica;</li> <li>- i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio/noleggio/locazione;</li> <li>- codice IBAN.</li> </ul> <p>Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: <a href="http://www.sinistri.imaitalia.it">www.sinistri.imaitalia.it</a>; in alternativa</li> <li>• via mail all'indirizzo <a href="mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it">sinistri.viaggi@imaitalia.it</a> allegando i documenti in formato PDF; in alternativa</li> <li>• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa</li> <li>• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La presente polizza non prevede la gestione da parte di altre imprese</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	l'indennizzo è corrisposto all'Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Gestione Sinistri.
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	I premi sono pagati dagli Assicurati che aderiscono al Contraente.
<b>Rimborso</b>	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Per il Contraente la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione ed avrà una durata di 1 anno con tacito rinnovo.
<b>Sospensione</b>	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.
 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Per la presente polizza non è previsto il diritto di ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Questa assicurazione è rivolta ai Clienti del Contraente OUT OF ITALY che intendono assicurarsi per i rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
La presente polizza oltre al pagamento del premio prevede costi di intermediazione pari alla media di mercato del 15%.	
<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02. 26223973– p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a> .
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b>	